D.d.s. 27 novembre 2018 - n. 17480
Impegno di spesa a favore del comune di Nova Milanese (MB) ai sensi del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di euro 34.706 per attività connesse alla caratterizzazione (attualiazzazione ed integrazione) e alla predisposizione delle fasi procedimentali dell'analisi di rischio sito specifica e/o del progetto operativo di bonifica dell'area ex Cromotecnica sita in comune di Nova Milanese (MB)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte quarta;

Vista la l. 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e in particolare l'articolo 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito «tributo speciale»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio di previsione 2018-2020»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Dato atto che il documento programmatico di cui sopra prevede alla Missione 9:«Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187);

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale.»
- 24 gennaio 2007, n. 4033: «Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
- 20 giugno 2014, n. 1990: «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.} e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Vista la d.g.r. 26 novembre 2018, n. 874, «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – programmazione economico-finanziaria 2018»;

Premesso che in via Silvio Pellico 4, nel Comune di Nova Milanese (MB) è ubicata un'area denominata Ex Cromotecnica, di circa 350 mq, sulla quale si è riscontrata, a valle delle indagini preliminari svolte nel 1986, la contaminazione nel suolo e della falda da Cromo esavalente e zinco;

Preso atto che il Comune di Nova Milanese con Determinazione Comunale n. 4 del 28.1.10 ha approvato progetto di bonifica con misure di sicurezza dell'area in oggetto;

Considerato che le ultime indagini, come integrazione al Piano di Caratterizzazione approvato il 9 aprile del 2001ai sensi del D.M. 471/99, sono state svolte nel 2005 sui terreni. Per quanto riguarda le acque di falda, gli ultimi esiti analitici risalgono al 2004;

Considerato che non risulta essere presente alcun presidio di messa in sicurezza d'emergenza: il pozzo di sbarramento idraulico attivato nel 1998 non è più funzionante, buona parte del terreno è senza copertura e quindi esposto all'infiltrazione delle acque meteoriche. Inoltre, sono state riscontrate infiorescenze di macchie di cromo esavalente lungo le pareti degli edifici confinanti ad uso privato;

Preso atto degli esiti dell'incontro tecnico del 18 gennaio 2017, i cui esiti sono stati trasmessi cono nota regionale prot.n 4491 del 26.1.17, che hanno concluso che fosse necessario attualizzare la documentazione ai sensi della vigente normativa per quanto riguarda gli elaborati tecnici prevedendo:

- la verifica circa la necessità di attivare la MISE delle acque di falda, effettuando una verifica analitica preliminare della qualità delle acque sotterranee, previo riscontro,
- la verifica da parte di ATS Brianza degli aspetti igienico-sanitari concernenti la presenza di macchie/infiorescenze di Cromo esavalente sulle pareti confinanti con l'ex area industriale;
- la riattivazione del procedimento amministrativo
- integrazione al Piano di Caratterizzazione, dato il tempo trascorso dalla caratterizzazione del sito, con prelievo di campioni finalizzati al rilievo di dati sito-specifici, così come previsto dalle linee guida regionali approvate con d.g.r. N. 348 del 10 febbraio 2010;
- predisposizione del documento di Analisi di rischio sito-specifica e del Progetto Operativo di Bonifica, qualora necessario.

Preso atto che l'Amministrazione comunale, ha riavviato il procedimento con nota del 3.4.17, agli atti regionali con prot.n. 21521 del 5.4.17 chiedendo alla proprietà di esprimere la eventuale volontà di azione in qualità di soggetto.

Verificato che il Comune, riscontrato il difetto di adempimento all'intervento da parte dei soggetti obbligati/interessati dei termini di cui alla succitata nota comunale del 3.4.17, agli atti regionali con prot.n. 21521 del 5.4.17, ha intrapreso d'ufficio le opportune e necessarie azioni al fine di eliminare o contenere lo riscontrato situazione di inquinamento ambientale, e di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Considerato che nel luglio 2018 ARPA ha svolto una campagna analitica sulle acque di falda, i cui esiti, agli atti regionali con prot.n. 50194 del 24.10.18, hanno mostrato il pieno rispetto per le CSC e dunque fugato la necessità di attivare una MISE per le acque di falda;

Considerato che l'area Ex Cromotecnica in Comune di Nova Milanese (MB) rientro nei siti della Pianificazione Regionale per la Bonifica delle aree inquinate;

Preso atto che il Comune di Nova Milanese ha presentato con nota del 16 ottobre 2018, agli atti regionali con prot.n. 49283 del 17.10.18, istanza di finanziamento ai sensi dell'art. 12 comma I del R.R. 2/12, per l'aggiornamento del piano di caratterizzazione, la messa in sicurezza, le attività di bonifica, di monitoraggio post-analisi di rischio per il sito Ex Cromotecnica per un importo pari a €. 210.000;

Preso atto della deliberazione n.145 del 5 ottobre 2018, con la quale Il Comune si è impegnato, a norma dell'art.16 del R.R. n.2/2012, ad avviare tutte le necessarie procedure legali per il recupero dei crediti nei confronti del responsabile dell'illecito e dei proprietari dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare, al fine di restituire a Regione Lombardia l'eventuale finanziamento ricevuto, qualora ciò sia possibile;

Valutata l'ipotesi di intervento di bonifica, preventivato in istanza, prematura rispetto allo stato di avanzamento delle conoscenze e del modello concettuale del sito, si è ritenuto di stralciarlo dalla corrente istanza presentata che è stata istruita per le attività connesse alla Caratterizzazione (predisposizione del Piano, esecuzione, presentazione degli esiti e del modello concettuale aggiornato) e alla predisposizione delle fasi procedimentali successive (predisposizione dell'Analisi di rischio sito specifica e/o Progetto Operativo di Bonifica) per un importo pari a €. 34.706,00;

Richiamata la nota regionale prot.n. 50363 del 25.10.18 con cui è stato comunicato il suddetto stralcio e fatta richiesta di integrazione ai fini della finalizzazione dell'istanza;

Dato atto dell'integrazione all'istanza trasmessa dal Comune con nota del 22 novembre 2018, agli atti regionali con prot. n. 54353 del 26 novembre 2018 con il quale il Comune di Nova Milanese:

- ha dichiarato l'impossibilità a far fronte con fronte con fondi propri alle spese necessarie per le attività connesse alla Caratterizzazione (predisposizione del Piano, esecuzione, presentazione degli esiti e del modello concettuale aggiornato) e alla predisposizione delle fasi procedimentali

successive (predisposizione dell'Analisi di rischio sito specifica e/o Progetto Operativo di Bonifica),

- si è impegnato ad approvare in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del l'art. 242 del d.lgs 152/06 il piano di Caratterizzazione, l'analisi di Rischio e/o il Progetto operativo di Bonifica,
- si è impegnato ad iscrivere l'onere reale di cui all'art. 21 c. 11 della l.r. 26/03 sulle aree del sito in oggetto catastalmente contraddistinte al foglio 14 particelle 78-79,
- ha trasmesso il cronoprogramma delle attività aggiornate e delle spese delle risorse richieste.

Verificato per i motivi sopra indicati, la congruità dell'importo per le attività connesse alla Caratterizzazione (predisposizione del Piano, esecuzione, presentazione degli esiti e del modello concettuale aggiornato) e alla predisposizione delle fasi procedimentali successive (predisposizione dell'Analisi di rischio sito specifica e/o Progetto Operativo di Bonifica);

Ritenuto di impegnare a favore del comune di Nova Milanese il contributo di € 34.706,00 a valere sul capitolo n. 9.01.203.11502 del bilancio 2018, che presenta la sufficiente capienza, per le attività connesse alla Caratterizzazione (predisposizione del Piano, esecuzione, presentazione degli esiti e del modello concettuale aggiornato) e alla predisposizione delle fasi procedimentali successive (predisposizione dell'Analisi di rischio sito specifica e/o Progetto Operativo di Bonifica), al fine di riscontrare il grado di pericolosità dell'area e per adottare le opportune soluzioni, atte ad abbattere l'inquinamento ambientale e scongiurare il pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il Comune di Nova Milanese regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente le determinazioni comunali di assunzione della spesa, gli stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e, a seguito dell'avvenuto pagamento, i relativi mandati;

Rammentato altresì che le spese sostenute per l'adeguamento della caratterizzazione del sito dell'ex Cromotecnica sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Visto l'art 36 del d.lgs 118/2011 così come integrato dal d.lgs 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto»

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del citato d.lgs 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»

Ritenuto pertanto di impegnare a favore del beneficiario il contributo di €. 34.706,00, con imputazione al capitolo 11502, che presenta la sufficiente capienza, per l'esercizio 2018, ferma restando la sua successiva re-imputazione all'esercizio per l'anno 2019, al fine di consentire, con successiva variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'anno sopra indicato, come da seguente tabella:

Beneficiario	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019
Comune di Nova Milanese	11044	11502	0	34.706

Dato atto che il capitolo 11502 del Bilancio Regionale 2018 presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche, Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 34.706,00 a favore di Comune di Nova Milanese (cod. 11044), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.11502 dell'esercizio finanziario 2018, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

2. di prevedere la re-imputazione all'esercizio 2019, come da seguente tabella:

Beneficiario	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019
Comune di Nova Milanese	11044	11502	0	34.706

al fine di consentire con successiva variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibile nell'esercizio sopraindicato;

3. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento della obbligazione passiva esigibile nell'esercizio individuato nella tabella indicata in premessa e alla re imputazione dell'obbligazione passiva scadente nell'esercizio finanziario 2019;

4. dare atto che l'Amministrazione comunale di Nova Milanese dovrà provvedere a riportare nei propri strumenti urbanistici l'indicazione e la tipologia dell'intervento effettuato, e provvedere a iscrivere l'onere reale presso l'Agenzia del Territorio, competente territorialmente, a seguito dell'approvazione del progetto operativo di bonifica, a garanzia e tutela del territorio comunale, soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione a vario titolo a terzi dell'area interessata;

5. di procedere ad erogare con successive note di liquidazione il contributo di euro 34.706,00 al Beneficiario, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della presentazione da parte del Responsabile del Procedimento del Comune di Nova Milanese della documentazione comprovante le attività connesse alla Caratterizzazione (predisposizione del Piano, esecuzione, presentazione degli esiti e del modello concettuale aggiornato) e alla predisposizione delle fasi procedimentali successive (predisposizione dell'Analisi di rischio sito specifica e/o Progetto Operativo di Bonifica;

6. di disporre che il Comune di Nova Milanese regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determinazioni comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle, e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

7. di dare atto che le spese sostenute per la realizzazione dell'adeguamento della caratterizzazione ex d .m. 471/99 alla parte 4 del d.lgs 152/06 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

8. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Nova Milanese, che dovrà garantire l'informazione e un adeguato livello di pubblicità degli interventi, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri